

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 2004

che modifica le decisioni 95/233/CE, 96/482/CE e 2001/751/CE relative all'importazione di pollame vivo e uova da cova e di ratiti vivi e loro uova da cova; le decisioni 94/85/CE, 94/984/CE e 2000/609/CE relative all'importazione di carni fresche di pollame, di carni fresche di ratiti d'allevamento e di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento; la decisione 2000/585/CE relativa all'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio e la decisione 97/222/CE relativa all'importazione di prodotti a base di carne, con riguardo ad alcuni Stati aderenti

[notificata con il numero C(2004) 125]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/118/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 23, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafo 2,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 95/233/CE della Commissione ⁽⁷⁾ fissa elenchi di massima di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e loro uova da cova.
- (2) La decisione 96/482/CE della Commissione ⁽⁸⁾ stabilisce norme più dettagliate in materia di importazione di pollame vivo e uova da cova e i pertinenti certificati veterinari.
- (3) La decisione 2001/751/CE della Commissione ⁽⁹⁾ stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione dai paesi terzi di ratiti vivi e relative uova da cova nonché le misure di polizia sanitaria da applicare dopo l'importazione e fissa elenchi di paesi terzi da cui tali importazioni possono essere autorizzate.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CEE (GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17).

⁽⁴⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2003/721/CE (GU L 260 dell'11.10.2003, pag. 21).

⁽⁵⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76.

⁽⁸⁾ GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 281 del 25.10.2001, pag. 25.

- (4) Dati accertati concernenti l'indennità dalle malattie che colpiscono il pollame, i programmi di sorveglianza e controllo delle malattie del pollame, l'elaborazione di idonei piani di emergenza per le malattie del pollame e la trasposizione dell'acquis nel settore veterinario, prima dell'adesione all'Unione europea, con riguardo alla legislazione veterinaria generale e alla legislazione specifica per il settore del pollame hanno dimostrato che l'Estonia, Malta, la Lettonia e la Lituania dispongono di servizi veterinari sufficientemente ben strutturati e organizzati per quanto riguarda la situazione sanitaria di pollame e ratiti vivi.
- (5) È pertanto opportuno aggiungere la Lituania, l'Estonia e Malta all'elenco di massima dei paesi terzi in provenienza dai quali possono essere autorizzate le importazioni di pollame vivo e uova da cova, compresi i ratiti e loro uova, ai sensi della decisione 95/233/CE della Commissione.
- (6) Occorre modificare anche le decisioni 96/482/CE e 2001/751/CE della Commissione per inserirvi l'Estonia, Malta, la Lettonia e la Lituania.
- (7) La decisione 94/85/CE della Commissione ⁽¹⁾ fissa l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di carni di pollame fresche.
- (8) La decisione 94/984/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi.
- (9) La decisione 2000/609/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di carni di ratiti d'allevamento.
- (10) Considerato il miglioramento della situazione zoonosanitaria negli Stati aderenti per quanto riguarda il pollame, occorre aggiungere l'Estonia all'elenco di massima dei paesi terzi in provenienza dai quali possono essere autorizzate le importazioni di carni fresche di pollame nell'Unione europea ai sensi della decisione 94/85/CE della Commissione. Potrà di conseguenza essere autorizzata anche l'importazione in provenienza dall'Estonia di carni di selvaggina di penna in libertà secondo quanto disposto dalla decisione 94/86/CE della Commissione ⁽⁴⁾.
- (11) È inoltre opportuno inserire l'Estonia, Malta e la Lettonia nella decisione 94/984/CE della Commissione per quanto riguarda l'importazione di carni fresche di pollame e nella decisione 2000/609/CE della Commissione per quanto riguarda l'importazione di ratiti vivi e loro uova da cova.
- (12) La decisione 2000/585/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio. Per tener conto del miglioramento della

situazione sanitaria negli Stati aderenti occorre aggiungere Malta all'elenco dei paesi terzi autorizzati e aggiornare gli elenchi esistenti di paesi terzi nonché le condizioni specifiche alle quali le carni di selvaggina, le carni di selvaggina di allevamento e le carni di coniglio possono essere importate nell'Unione europea da altri Stati aderenti.

- (13) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽⁶⁾ reca l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.
- (14) In alcuni Stati aderenti continua a sussistere un rischio per la salute animale dovuto alla presenza della peste suina classica nelle popolazioni di cinghiali. Per tener conto sia di questo fatto, sia del miglioramento della situazione zoonosanitaria negli Stati aderenti, è opportuno modificare la decisione 97/222/CE della Commissione.
- (15) Ove necessario, occorre aggiornare alcuni nomi di paesi, codici ISO e definizioni di regionalizzazioni.
- (16) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 95/233/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione 96/482/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2001/751/CE è sostituito dall'allegato IV della presente decisione.

Articolo 4

L'allegato della decisione 94/85/CE è sostituito dall'allegato V della presente decisione.

Articolo 5

L'allegato I della decisione 94/984/CE è sostituito dall'allegato VI della presente decisione.

Articolo 6

L'allegato I della decisione 2000/609/CE è sostituito dall'allegato VII della presente decisione.

Articolo 7

L'allegato I della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato VIII della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 258 del 12.10.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 98 del 4.4.1997, pag. 39.

Articolo 8

L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato IX della presente decisione.

Articolo 9

La parte I dell'allegato della decisione 97/222/CE è sostituita dall'allegato X della presente decisione.

Articolo 10

La parte II dell'allegato della decisione 97/222/CE è sostituita dall'allegato XI della presente decisione.

Articolo 11

La presente decisione si applica a decorrere dal settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(che modifica la decisione 95/233/CE)

«ALLEGATO I

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di pollame vivo e uova da cova, esclusi i ratiti e le loro uova

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese
AU	Australia
BG	Bulgaria
BR	Brasile
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
CY (*)	Cipro (*)
CZ (*)	Repubblica ceca (*)
EE (*)	Estonia (*)
HR	Croazia
HU (*)	Ungheria (*)
IL	Israele
LT (*)	Lituania (*)
LV (*)	Lettonia (*)
MT (*)	Malta (*)
NZ	Nuova Zelanda
PL (*)	Polonia (*)
RO	Romania
SI (*)	Slovenia (*)
SK (*)	Repubblica slovacca (*)
TN	Tunisia
US	Stati Uniti d'America

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

ALLEGATO II

(che modifica la decisione 95/233/CE)

«ALLEGATO II

Elenco di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ratiti vivi e loro uova

Si tratta di un elenco di massima — le importazioni devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese
AU	Australia
BG	Bulgaria
BR	Brasile
BW	Botswana
CA	Canada
CH	Svizzera
CL	Cile
CY (*)	Cipro (*)
CZ (*)	Repubblica ceca (*)
EE (*)	Estonia (*)
HR	Croazia
HU (*)	Ungheria (*)
IL	Israele
KE	Kenya
LT (*)	Lituania (*)
LV (*)	Lettonia (*)
MT (*)	Malta (*)
NA	Namibia
NZ	Nuova Zelanda
PL (*)	Polonia (*)
RO	Romania
SI (*)	Slovenia (*)
SK (*)	Repubblica slovacca (*)
TN	Tunisia
US	Stati Uniti d'America
ZA	Repubblica sudafricana
ZW	Zimbabwe

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

ALLEGATO III

(che modifica la decisione 96/482/CE)

«ALLEGATO I

PARTE I

I paesi terzi o parti di essi autorizzati ad utilizzare i modelli di certificati da A a D di cui all'allegato I, parte II, sono contrassegnati da una X

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare			
			Pollame riproduttore/da reddito A	Uova da cova B	Pulcini di un giorno C	Macellazione/Ripopola- mento D
AU	Australia		X	X	X	X
BG	Bulgaria		X	X	X	X
BR	Brasile	Stati di Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	X	X	X	X
CA	Canada		X	X	X	X
CH	Svizzera		X	X	X	X
CL	Cile		X	X	X	X
CY (*)	Cipro (*)		X	X	X	X
CZ (*)	Repubblica ceca (*)		X	X	X	X
EE (*)	Estonia (*)		X	X	X	X
HR	Croazia		X	X	X	X
HU (*)	Ungheria (*)		X	X	X	X
IL	Israele		X	X	X	X
LT (*)	Lituania (*)		X	X	X	X
LV (*)	Lettonia (*)		X	X	X	X
MT (*)	Malta (*)		X	X	X	X
NZ	Nuova Zelanda		X	X	X	X

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare			
			Pollame riproduttore/da reddito A	Uova da cova B	Pulcini di un giorno C	Macellazione/Ripopola-mento D
PL (*)	Polonia (*)		X	X	X	X
RO	Romania		X	X	X	X
SI (*)	Slovenia (*)		X	X	X	X
SK (*)	Repubblica slovacca (*)		X	X	X	X
US	Stati Uniti d'America		X	X	X	X
(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»						

ALLEGATO IV

(che modifica la decisione 2001/751/CE)

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di ratiti vivi o relative uova da cova

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Ratiti da riproduzione e da reddito	Uova da cova di ratiti	Pulcini di un giorno di ratiti	Ratiti da macello
AU	Australia		B	D	F	-
BW	Botswana		B	D	F	-
BR-1	Brasile	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	A	C	E	G
CA	Canada		A	C	E	G
CH	Svizzera		A	C	E	G
CL	Cile		A	C	E	G
CY (*)	Cipro (*)		A	C	E	G
CZ (*)	Repubblica ceca (*)		A	C	E	G
HR	Croazia		A	C	E	G
EE (*)	Estonia (*)		A	C	E	G
HU (*)	Ungheria (*)		A	C	E	G
IL	Israele		A	C	E	-
LT (*)	Lituania (*)		A	C	E	G
LV (*)	Lettonia (*)		A	C	E	G
MT (*)	Malta (*)		A	C	E	G
NA	Namibia		B	D	F	-
NZ	Nuova Zelanda		A	C	E	G

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Ratiti da riproduzione e da reddito	Uova da cova di ratiti	Pulcini di un giorno di ratiti	Ratiti da macello
PL (*)	Polonia (*)		A	C	E	G
RO	Romania		A	C	E	G
SI (*)	Slovenia		A	C	E	G
SK (*)	Repubblica slovacca (*)		A	C	E	G
TN	Tunisia		A	C	E	-
US	Stati Uniti d'America		A	C	E	G
ZA	Repubblica sudafricana		B	D	F	-

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

ALLEGATO V

(che modifica la decisione 94/85/CE — carni di pollame)

«ALLEGATO I

Le importazioni dai paesi elencati di seguito devono soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di polizia sanitaria

Codice ISO	Paese	Carni fresche di pollame	Osservazioni specifiche
AR	Argentina	X	Solo carni di ratiti
AU	Australia	X	
BG	Bulgaria	X	
BR	Brasile	X	
BW	Botswana	X	
CA	Canada	X	
CH	Svizzera	X	
CL	Cile	X	
CN	Cina (Repubblica popolare)	X	
CY (*)	Cipro (*)	X	
CZ (*)	Repubblica ceca (*)	X	
EE (*)	Estonia (*)	X	
HR	Croazia	X	
HU (*)	Ungheria (*)	X	
IL	Israele	X	
IS	Islanda	X	
KR	Repubblica di Corea	X	
LV (*)	Lettonia (*)	X	
LT (*)	Lituania (*)	X	
MG	Madagascar	X	
MT (*)	Malta (*)	X	
MY	Malaysia	X	Solo la Malaysia peninsulare occidentale
NA	Namibia	X	Solo carni di ratiti
NZ	Nuova Zelanda	X	Solo carni di ratiti
PL (*)	Polonia (*)	X	
RO	Romania	X	
SI (*)	Slovenia (*)	X	
SK (*)	Repubblica slovacca (*)	X	
TH	Thailandia	X	
TN	Tunisia	X	
TR	Turchia	X	
US	Stati Uniti d'America	X	
UY	Uruguay	X	
ZA	Repubblica sudafricana	X	Solo carni di ratiti
ZW	Zimbabwe	X	Solo carni di ratiti

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

ALLEGATO VI

(che modifica la decisione 94/984/CE)

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi autorizzati a far uso dei certificati riprodotti nell'allegato II per l'importazione nell'Unione europea di carni fresche di pollame

NB: le lettere A e B si riferiscono ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare (A o B)
AR	Argentina		A
AU	Australia		B
BG	Bulgaria		A
BR-1	Brasile	Distrito Federal e Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	A
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CN-1	Cina	La municipalità di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming e dei distretti di Weifang, Linyi e Qingdao nella provincia di Shandong	B
CY (*)	Cipro (*)		A
CZ (*)	Repubblica ceca (*)		A
EE (*)	Estonia (*)		A
HR	Croazia		A
HU (*)	Ungheria (*)		A
IL	Israele		A
LT (*)	Lituania (*)		A
LV (*)	Lettonia (*)		A
MT (*)	Malta (*)		A
NZ	Nuova Zelanda		A
PL (*)	Polonia (*)		A
RO	Romania		A
SI (*)	Slovenia (*)		A
SK (*)	Repubblica slovacca (*)		A
TH	Thailandia		A
TN	Tunisia		A
US	Stati Uniti d'America		A

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

ALLEGATO VII

(che modifica la decisione 2000/609/CE)

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è ammessa l'esportazione nell'Unione europea di carni di ratiti d'allevamento

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare (A o B)
AR	Argentina		A
AU	Australia		A
BG	Bulgaria		A
BR-1	Brasile	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	A
BW	Botswana		B
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CY (*)	Cipro (*)		A
CZ (*)	Repubblica ceca (*)		A
HR	Croazia		A
EE (*)	Estonia (*)		A
HU (*)	Ungheria (*)		A
IL	Israele		A
LT (*)	Lituania (*)		A
LV (*)	Lettonia (*)		A
MT (*)	Malta (*)		A
NA	Namibia		B
NZ	Nuova Zelanda		A
PL (*)	Polonia (*)		A
RO	Romania		A
SI (*)	Slovenia (*)		A
SK (*)	Repubblica slovacca (*)		A
TH	Thailandia		A
TN	Tunisia		A
US	Stati Uniti d'America		A
ZA	Repubblica sudafricana		B
ZW	Zimbabwe		B

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.»

ALLEGATO VIII

(che modifica la decisione 2000/585/CE)

«ALLEGATO I

Delimitazione dei territori di alcuni paesi terzi ai fini della certificazione di polizia sanitaria

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Bulgaria	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione ⁽¹⁾ (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Brasile	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽²⁾ (e successive modifiche)
Botswana	BW-01	02/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽³⁾ (e successive modifiche)
	BW-02	02/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Namibia	NA-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Russia	RU-1	01/99	La regione di Murmansk (Murmanskaya oblast)
Repubblica slovacca (*)	SK-1 (*)	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	SK-2 (*)	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Swaziland	SZ-01	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Repubblica sudafricana	ZA-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Zimbabwe	ZW-01	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 1999/283/CE della Commissione (e successive modifiche)
Paesi che figurano nella prima colonna dell'allegato II	Codice ISO indicato nella prima colonna dell'allegato II		Tutto il paese

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 170 del 29.5.1998, pag. 16.⁽²⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.⁽³⁾ GU L 110 del 12.4.1999, pag. 16.»

ALLEGATO IX

(che modifica la decisione 2000/585/CE)

«ALLEGATO II

Garanzie in materia di polizia sanitaria da richiedere per la certificazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Cinghiali				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento				Animali selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾
AR	Argentina	AR	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
AU	Australia	AU	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
BG	Bulgaria	BG	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-2	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
		BG-3	—		—		—		—		D		I		—		C		H		—	
BR	Brasile	BR	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
		BR-1	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
BW	Botswana	BW	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-01	A ^y	1, 2	F ^y	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
		BW-02	A ^x	1, 2	F ^x	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
CA	Canada	CA	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
CH	Svizzera	CH	A		F		J		G		D		I		—		C		H		—	
CL	Cile	CL	A	9	F		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
CY (*)	Cipro (*)	CY	A		F		J		G		D		I		—		C		H		E	
CZ (*)	Repubblica ceca (*)	CZ	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
EE (*)	Estonia (*)	EE	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Cinghiali				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento				Animali selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾
GL	Groenlandia	GL	A		F		—		—		D		—		—		C		H		E	
HR	Croazia	HR	A		F		—		—		D		I		—		C		H		—	
HU (*)	Ungheria (*)	HU	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
IL	Israele	IL	—		—		—	—	—		D	8	I		—		C		H		—	
LT (*)	Lituania (*)	LT	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
LV (*)	Lettonia (*)	LV	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
MT (*)	Malta (*)	MT	A		F		J		G		D		I				C		H		E	
NA	Namibia	NA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		NA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	
NC	Nuova Caledonia	NC	A		F		—		—		—		—		—		C		H		—	
NZ	Nuova Zelanda	NZ A	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		E	
PL (*)	Polonia (*)	PL	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
RO	Romania	RO	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
RU	Russia	RU	—		—	—	—		—		—		—	—	—		C		H		E	
		RU-1	—	—	F	5			—		—						C		H		E	
SI (*)	Slovenia (*)	SI	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
SK (*)	Repubblica slovacca (*)	SK-1	A		F		—		—		D		I		—		C		H		E	
		SK-2	A		F		J	7	G		D		I		—		C		H		E	
SZ	Swaziland	SZ	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		SZ-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—		—		—		B		C		H		—	

Paese		Codice del territorio	Artiodattili, esclusi i suini selvatici				Cinghiali				Selvaggina di penna				Solipedi selvatici		Leporidae (coniglio e lepre)				Altri mammiferi terrestri in libertà	
			Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento		Animali selvatici		Di allevamento				Animali selvatici		Conigli domestici			
			MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾	MC	SC ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	SC ⁽²⁾
TH	Thailandia	TH	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
TN	Tunisia	TN	—		—		—		—		D	8	I		—		C		H		—	
US	Stati Uniti d'America	US	A	9	F		J	9	G		D	8	I		—		C		H		—	
UY	Uruguay	UY	—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	
ZA	Repubblica sudafricana	ZA	—		—		—		—		—		—		B		C		H		—	
		ZA-01	A	1, 2	F	2, 3	—		—						B		C		H		—	
ZW	Zimbabwe	ZW	—		—		—		—		—		—				C		H		—	
		ZW-01	—		—		—		—								C		H		—	
Paesi terzi compresi nell'elenco di cui alla parte prima dell'allegato della decisione 79/542/CEE e successive modifiche.			—		—		—		—		—		—		—		C		H		—	

NB:

^y Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 luglio 2002 e prima del 23 dicembre 2002 e le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 giugno 2003.^x Possono essere importate nella Comunità le carni ottenute da animali macellati dopo il 7 marzo 2002.

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

⁽¹⁾ MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari di cui all'allegato III della presente decisione, da applicare per ogni categoria di carni fresche e di origine conformemente all'articolo 2 della presente decisione. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.⁽²⁾ SC: Condizioni specifiche. I numeri (1, 2, 3, ecc.) che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve fornire conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione V di ciascuno dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.»

ALLEGATO X

(che modifica la decisione 97/222/CE)

«PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
AR — Argentina	AR-1	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione ⁽¹⁾ (e successive modifiche)
	AR-3	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
BG — Bulgaria	BG		Tutto il paese
	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione ⁽²⁾ (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
BR — Brasile	BR		Tutto il paese
	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione ⁽³⁾ (e successive modifiche)
SCG — Serbia e Montenegro	SCG		Tutto il paese
	SCG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	SCG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
MY — Malaysia	MY		Tutto il paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
SK — Repubblica slovacca (*)	SK (*)		Tutto il paese
	SK-1 (*)	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	SK-2 (*)	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.⁽²⁾ GU L 170 del 28.4.1999, pag. 16.⁽³⁾ GU L 378, del 31.12.1999, pag. 11.»

ALLEGATO XI

(che modifica la decisione 97/222/CE)

«PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
	Argentina AR-3 ⁽¹⁾	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁴⁾	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
CY (*)	Cipro (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CZ (*)	Repubblica ceca	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
EE (*)	Estonia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GL	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU (*)	Ungheria (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Rep. di Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LT (*)	Lituania (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
LV (*)	Lettonia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK (Δ)	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Δ)	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT (*)	Malta (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	-	A	D	—
MY	Malaysia MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia — MY1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (1)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
PL (*)	Polonia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI (*)	Slovenia (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
SK (*)	Repubblica slovacca (*)	A	A	—	A	A	A	A	—	—	A	A	A
	Repubblica Slovacca SK-1 (*)	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
	Repubblica slovacca SK-2 (*)	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da penna di allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
SCG	Serbia e Montenegro	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro SCG-1	D	D	D	A	D	A	C	D	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro SCG-2	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
ZA	Sudafrica ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà membro a pieno titolo della Comunità.

— Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.

⁽¹⁾ Cfr. parte III: requisiti di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essiccati.

⁽²⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE e successive modifiche.

⁽³⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

⁽⁴⁾ Per prodotti a base di carne preparati da carni fresche ottenute da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

(Δ) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: il codice provvisorio non inficia la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso nell'ambito delle Nazioni Unite.»